



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 75 del 30/08/2022

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Divieto di introduzione, somministrazione e vendita di bevande aventi gradazione alcolica superiore a 5° all'interno dello Stadio comunale denominato Vanni Sanna stagione calcistica 2022/2023.

IL SINDACO

VISTA la nota della Questura di Sassari, (prot. 165438 del 30/08/2022) con la quale si richiede l'emanazione di un'ordinanza di divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di qualsiasi bevanda da asporto, in contenitori di vetro o lattine all'interno dello Stadio comunale "VANNI SANNA", in occasione di tutte le manifestazioni sportive programmate nella stagione 2022/2023 in modo permanente ed efficace, comprese le giornate di anticipo e/o posticipo e qualunque altra data stabilita in variazione al calendario previsto ;

VISTA la nota della Questura di Sassari prot. n. 165438/22 con la quale si esprime parere favorevole alla vendita da parte di un pubblico esercente, all'interno dello Stadio Vanni Sanna, di bevande aventi un grado alcolico non superiore a 5°;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche all'interno dello stadio, che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

VISTO il T.U. D.L. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 con il quale si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 comma 4-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) Per ragioni di sicurezza pubblica, ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali ubicati all'interno dello stadio "VANNI SANNA", in occasione di tutte le manifestazioni pubbliche sportive programmate nella stagione 2022/2023 in modo permanente ed efficace, comprese le giornate di anticipo e/o posticipo e qualunque altra data stabilita in variazione al calendario previsto; per le due ore antecedenti il loro inizio e un'ora dopo la fine degli stessi, **il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande aventi un grado alcolico superiore a 5°;**

2) nel periodo e negli orari di cui al punto 1. è altresì vietata la vendita di bevande di qualsiasi natura contenute in bottiglie di vetro e lattine;

3) è ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

A V V E R T E

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria di €. 250,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Sassari per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna e da proporsi nelle forme e nei termini (sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Sassari, 30/08/2022

Il Sindaco
Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa